

Documento per la consultazione (approvato il 17 giugno 1999)

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO E DI VERIFICA DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO E ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CLIENTI IDONEI

Schema di provvedimento di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, diffuso per la consultazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone uno schema di provvedimento per la definizione di modalità di riconoscimento e verifica della qualifica di cliente idoneo e per l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende adottare in adempimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato ai fini dell'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Lo schema di provvedimento in oggetto viene diffuso per permettere ai soggetti interessati di formulare osservazioni prima che l'Autorità proceda alla sua approvazione. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, in forma scritta, entro il 25 giugno 1999, osservazioni e suggerimenti sullo schema di provvedimento proposto.

1. Introduzione

Nel predisporre lo schema di provvedimento contenente modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha tenuto conto di quanto previsto da vigenti direttive, leggi, decreti, regolamenti, e da delibere della stessa Autorità. In particolare:

- legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
- legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 66/99, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 e all'articolo 14, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 79/99 in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei.

Lo schema di provvedimento proposto definisce, fino al momento dell'entrata in funzione del gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, le modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituisce un elenco dei clienti idonei.

Lo schema di provvedimento intende dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, che individua varie categorie di soggetti i quali, purchè in possesso di determinati requisiti, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo e che al comma 8 prevede che i clienti idonei autocertifichino all'Autorità la propria qualifica per l'anno 1999. Mentre la stessa Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

Per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, lo schema di provvedimento prevede che gli aventi diritto alla qualifica di cliente idoneo autocertifichino all'Autorità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso dei requisiti specificamente individuati, per ogni singola categoria di clienti idonei, dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99. Detta dichiarazione deve essere redatta utilizzando i formulari allegati allo schema di provvedimento.

Oltre alle modalità di riconoscimento, lo schema di provvedimento definisce le modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo, verifica che sarà attuata in due distinti momenti: all'atto del ricevimento delle autocertificazioni e, successivamente, una volta che i nominativi dei clienti idonei siano stati inseriti nell'elenco in questione.

Nel predisporre lo schema di provvedimento, l'Autorità ha ritenuto necessario prevedere l'istituzione di un elenco dei clienti idonei al fine di offrire, nel costituendo mercato libero dell'energia elettrica, dati certi o comunque accertabili, così contribuendo a garantire certezza e trasparenza nella formazione delle relazioni commerciali.

Dal momento che, con finalità di semplificazione amministrativa, lo schema di provvedimento dell'Autorità non richiede che l'autocertificazione venga rinnovata ogni anno, per consentire l'aggiornamento dell'elenco dei clienti idonei, è stato previsto un generale obbligo di comunicazione, da parte dei soggetti ivi inseriti, di ogni variazione intervenuta successivamente all'autocertificazione, che comporti la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo.

2. Schema di provvedimento

Punto 1. Modalità di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo

1.1 Per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, i soggetti interessati autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le aziende di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini della validità dell'autocertificazione, è sufficiente la dichiarazione di avvenuta costituzione.

1.2 Le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente punto 1 possono essere sottoscritte anche in presenza di un funzionario dell'Autorità.

1.3 L'autocertificazione, per essere valida, deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti specificamente individuati dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, da redigersi, con riferimento alle singole categorie di appartenenza, utilizzando i formulari allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A). Ulteriori formulari saranno predisposti dall'Autorità per clienti che abbiano diritto alla qualifica di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2002.

1.4 Nel caso in cui l'autocertificazione sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo, il legale rappresentante medesimo deve contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sua titolarità dei poteri di rappresentanza.

1.5 L'Autorità, dopo aver accertato la rispondenza delle autocertificazioni ai requisiti formali e sostanziali previsti dal presente punto 1, comunica ai soggetti interessati, entro trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuto inserimento nell'elenco o, in caso contrario, i motivi dell'esclusione. In caso di autocertificazione irregolare o incompleta, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare l'autocertificazione medesima. In questo caso il termine di trenta giorni comincia a decorrere dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata.

Punto 2. Modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo

2.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua appropriati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni.

2.2 Qualora in esito ai controlli di cui al paragrafo precedente il soggetto inserito nell'elenco risulti in difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, verrà cancellato dall'elenco medesimo. La cancellazione dall'elenco è comunicata al soggetto interessato.

2.3 Qualora l'Autorità riscontri che sono state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, essa provvede ad informare la competente Procura della Repubblica per il promovimento delle relative azioni penali.

Punto 3. Elenco dei clienti idonei

3.1 E' istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fino a quando non sia stato disciplinato il mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, l'elenco dei clienti idonei.

3.2 Nell'elenco dei clienti idonei sono inseriti i nominativi di tutti i soggetti cui è stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e secondo le modalità di cui al punto 2 del presente provvedimento. Nell'elenco sono altresì indicati i punti del territorio nazionale con riferimento ai quali è riconosciuta la qualifica di cliente idoneo.

3.3 L'elenco dei clienti idonei è pubblicato nel Bollettino dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è consultabile sul sito internet dell'Autorità medesima, al seguente indirizzo web: www.autorita.energia.it.

Punto 4. Obblighi di comunicazione

4.1 I soggetti inseriti nell'elenco dei clienti idonei sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro quindici giorni dal suo verificarsi ogni variazione circa fatti, stati e qualità dichiarati nell'autocertificazione, che sia intervenuta successivamente al riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e tale da comportare la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica medesima.

4.2 Qualora i soggetti inseriti nell'elenco dei clienti idonei non ottemperino agli obblighi di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dal punto 2, comma 2.3, del presente provvedimento.

Punto 5. Pubblicazione ed entrata in vigore

5.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**FORMULARI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA
DI CLIENTE IDONEO**

**(ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79)**

A. 1 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“i distributori, limitatamente all’energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di svolgere attività di distribuzione di energia elettrica, così come definita dall'articolo 2 comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;*
2. *di destinare l'energia elettrica per cui chiede il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo a clienti idonei finali connessi alla propria rete con i quali ha stipulato contratti di fornitura di energia elettrica^(*).*

In allegato viene prodotto:

- l'elenco dei clienti idonei finali connessi alla propria rete di distribuzione con cui si sono stipulati contratti di fornitura.

^(*)Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1, per energia elettrica destinata si intende l'energia effettivamente consumata da clienti idonei finali connessi alla rete del distributore con i quali quest'ultimo ha stipulato contratti di fornitura di energia elettrica.

A. 2 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di essere acquirente grossista ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;*
2. *che l’energia elettrica per cui chiede il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo è consumata da clienti idonei finali con cui ha stipulato contratti di vendita.*

In allegato viene prodotto:

- *l’elenco dei clienti idonei finali con cui si sono stipulati contratti di vendita.*

A. 3 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all’energia consumata al di fuori del territorio nazionale”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di avere ricevuto da un altro Stato (precisando quale) la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore;*
2. *di acquistare l’energia elettrica per cui chiede il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo per consumarla esclusivamente al di fuori del territorio nazionale.*

In allegato viene prodotto:

- *copia dei contratti di vettoriamento sottoscritti ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.13/99.*

A 4. Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale,

sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di essere cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;*
2. *di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi, misurabili in un unico punto del territorio nazionale, superiori a 30 GWh^(*).*

In allegato vengono prodotti:

- copia delle fatture ricevute nell'anno solare precedente relative a consegne di energia elettrica misurabili nell'unico punto del territorio nazionale;
- copia delle dichiarazioni UTF riguardanti l'eventuale energia autoprodotta nell'anno solare precedente nell'unico punto del territorio nazionale;
- copia delle fatture emesse nell'anno solare precedente relative a cessioni a terzi di energia elettrica autoprodotta nell'unico punto del territorio nazionale;

^(*) Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1:

- per “consumi” si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico *sito*, dove per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini di fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione, si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante rapportati su base annuale.

- nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto stesso nella quale dovranno essere indicate le linee elettriche ed i punti di misura.

A. 5 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell’anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, o consorzio, o società consortile;*
2. *che i siti dei componenti la persona giuridica interessata per i quali si richiede il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell’anno solare precedente, consumi, maggiori di 1 GWh e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale^(*);*
3. *che la somma dei consumi di energia elettrica, nell’anno solare precedente, dei siti di cui al punto 2 non inferiore a 30 GWh;*
4. *di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero.*

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, i soggetti interessati dovranno indicare a quali atti di programmazione regionale fare riferimento.

Tutti i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ad eccezione delle imprese costituite in forma societaria, dovranno indicare i componenti del gruppo di imprese, del consorzio o della società consortile cui appartengono e i rapporti proprietari intercorrenti tra i singoli componenti.

In allegato vengono prodotti:

- *copia delle fatture ricevute nell’anno solare precedente relative a consegne di energia elettrica misurabili nell’insieme dei punti di misura cui si riferisce il consumo dichiarato;*

- copia delle dichiarazioni UTF riguardanti l'eventuale energia autoprodotta nell'insieme dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato;
- copia delle fatture emesse nell'anno solare precedente relative a cessioni a terzi di energia elettrica autoprodotta nell'insieme dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato;
- nel caso di siti con più punti di misura, planimetria dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato nella quale dovranno essere indicate: le linee elettriche; i singoli punti di misura, con l'indicazione, nel caso di gruppi di imprese, consorzi o società consortili, del componente che effettua il prelievo di energia elettrica in ciascun punto; i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

(*) Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1:

- per "consumi" si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per "comuni contigui" si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

- per la determinazione dei consumi di energia elettrica nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini di fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante rapportati su base annuale.

A. 6 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“i soggetti di cui al comma 2, lettera a) aventi consumi non inferiori a 20 GWh”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, a decorrere dall'1 gennaio 2000, il soggetto di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

1. *di essere cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;*
2. *di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi, misurabili in un unico punto del territorio nazionale, non inferiori a 20 GWh^(*).*

In allegato vengono prodotti:

^(*) Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1:

- per “consumi” si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico *sito*, dove per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini di fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione, si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante rapportati su base annuale.

- copia delle fatture ricevute nell'anno solare precedente relative a consegne di energia elettrica misurabili nell'unico punto del territorio nazionale;
- copia delle dichiarazioni UTF riguardanti l'eventuale energia autoprodotta nell'anno solare precedente nell'unico punto del territorio nazionale;
- copia delle fatture emesse nell'anno solare precedente relative a cessioni a terzi di energia elettrica autoprodotta nell'unico punto del territorio nazionale;
- nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto stesso nella quale dovranno essere indicate le linee elettriche ed i punti di misura.

A. 7 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

(“i soggetti di cui al comma 2, lettera b) aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, a decorrere dall'1 gennaio 2000, il soggetto di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dichiara:

5. *di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, o consorzio, o società consortile;*
6. *che i siti dei componenti la persona giuridica interessata per i quali si richiede il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell'anno solare precedente, consumi, maggiori di 1 GWh e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale^(*);*
7. *che la somma dei consumi di energia elettrica, nell'anno solare precedente, dei siti di cui al punto 2 non inferiore a 20 GWh;*
8. *di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.*

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, i soggetti interessati dovranno indicare a quali atti di programmazione regionale fare riferimento.

Tutti i soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ad eccezione delle imprese costituite in forma societaria, dovranno indicare i componenti del gruppo di imprese, del consorzio o della società consortile cui appartengono e i rapporti proprietari intercorrenti tra i singoli componenti.

In allegato vengono prodotti:

- *copia delle fatture ricevute nell'anno solare precedente relative a consegne di energia elettrica misurabili nell'insieme dei punti di misura cui si riferisce il consumo dichiarato;*
- *copia delle dichiarazioni UTF riguardanti l'eventuale energia autoprodotta nell'insieme dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato;*
- *copia delle fatture emesse nell'anno solare precedente relative a cessioni a terzi di energia elettrica autoprodotta nell'insieme dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato;*

- nel caso di siti con più punti di misura, planimetria dei siti cui si riferisce il consumo dichiarato nella quale dovranno essere indicate: le linee elettriche; i singoli punti di misura, con l'indicazione, nel caso di gruppi di imprese, consorzi o società consortili, del componente che effettua il prelievo di energia elettrica in ciascun punto; i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

(*) Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1:

- per “consumi” si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per “comuni contigui” si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dei consumi di energia elettrica nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini di fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;

- nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante rapportati su base annuale.